



COMUNE DI TUGLIE  
(Provincia di Lecce)

**Oggetto: Previsione e prevenzione incendi boschivi - anno 2018**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- in località “Montegrappa” esiste un terreno boscato di proprietà comunale che fronteggia il Corso C. Vergine e recintato da muro a secco, con strade interne taglia fuoco con possibilità di accesso diretto nella pineta anche con automezzi (catastalmente riportato al foglio 10, part. 817- 820 e 822). All’interno di detta pineta esiste un pozzo artesiano con 5 (cinque) bocche anti-incendio di proprietà comunale, con attacco VV.FF.;
- in località “Montegrappa”, in adiacenza alla suddetta pineta comunale, confina la restante porzione di terreno boscato di proprietà privata (catastalmente riportato al foglio 10, part. 816 e 819 in testa agli Eredi Valentini). Detta porzione di pineta confina ad Est con restante proprietà Eredi Valentini;
- tra Viale Redipuglia, Corso Italia e Viale Montello, esiste un terreno pinetato e recintato, di proprietà comunale con accesso pedonale;
- tra le due aree pinetate è ubicato il Parco Pubblico di Montegrappa con adiacente un chiosco-bar, che nel periodo estivo è frequentato da molte persone. Tale stato di fatto determina, nella stagione estiva, un notevole flusso di automezzi;
- tra Corso C. Vergine e Via S. D’Acquisto, in zona “167”, vi è un’area pineta, di proprietà comunale con accesso pedonale, delimitata da marciapiede. In adiacenza a detta area pineta è stato realizzato il centro comunale polifunzionale;

Considerato che il transito e la sosta di automezzi nei pressi delle zone sopra descritte, possono determinare grave pericolo per l’incolumità pubblica e per la salvaguardia delle stesse pinete.

Vista la nota regionale prot. 5086 del 14/05/2018 - Presidenza della Giunta Regionale - Sezione Protezione Civile, acquisita agli atti del Comune in data 15/05/2018, n. prot. 4382, con la quale è stato trasmesso il *D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018*, avente per oggetto: *“Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2018”, ai sensi della legge nr. 353/2000 e della L.R. nr. 7/20014 e L.R. 38/2016*”, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel **periodo dal 15 Giugno-15 Settembre**.

Considerato che, stante il fenomeno della siccità del periodo estivo, ai fini della prevenzione si dovrà vietare l’accesso veicolare all’interno dei terreni boscati, ad eccezione dei mezzi di Polizia addetti al controllo e vigilanza nonché i mezzi di soccorso e di intervento, si stabilisce di anticipare il periodo a partire **dal 1° Giugno**, anziché del 15 Giugno.

Richiamati integralmente i dispositivi di cui agli artt. da 1 al 10 del suddetto *D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018*.

Considerato che i proprietari o possessori di fondi rustici che prospettano su strade comunali extraurbane (strade vicinali) e su stradoni, sentieri e viali di proprietà privata ma ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono obbligati a rimuovere la vegetazione spontanea (rovi

sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale ed ogni altro elemento vegetativo per non creare impedimento al corretto uso della viabilità.

Considerato altresì di dover intimare tutti i proprietari confinanti con i predetti terreni boscati di procedere, a proprie cure e spese, alla rimozione ed eliminazione di qualsiasi elemento che può provocare pericolo di incendio (erba secca, sterpi, residui di vegetazione, rifiuti vari, ecc.).

Visto l'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

## DICHIARA

lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i terreni boscati per l'anno 2018, in tutto il territorio comunale.

## ORDINA

- 1) **con decorrenza dal 1° Giugno e sino al 15 Settembre 2018**, il divieto di accesso, transito e sosta permanente a tutti i veicoli non autorizzati, (fatta eccezione dei mezzi di soccorso, polizia e protezione civile) nelle zone boschive site in località "Montegrappa".
- 2) Così come prescritto dall'art. 2 del su citato **D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018** è tassativamente vietato all'interno delle aree boschive e/o immediatamente ad esse adiacenti:
  - accendere fuochi d'ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
  - far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori (eccetto quelli autorizzati), fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
  - tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private incontrollate;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
  - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
  - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori dei fondi a qualsiasi titolo confinanti a detti terreni boscati, **entro il 31 maggio 2018**, così come prescritto all'art. 8 e 9 del su citato D.P.G.R., di eseguire fasce protettive o prorese di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 4) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2, della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8 della Legge n° 353 del 2/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di €. 1.032,91 fino ad un massimo di €.10.329,14.
- 5) Ogni altra inosservanza sarà punita a norma dell'art. 16 del **D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018**.
- 6) I proprietari o possessori di fondi rustici che prospettano su strade comunali extraurbane (strade vicinali) e su stradoni, sentieri e viali di proprietà privata ma ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono obbligati a rimuovere la vegetazione spontanea (rovi sporgenti e sterpaglie), siepi, rami sporgenti di alberi che invadono la sede stradale ed ogni altro elemento vegetativo per non creare impedimento al corretto uso della viabilità. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 da un minimo di €.25 ad un massimo di €. 500.

- 7) In caso di pericolo di incendio è consentita la rimozione forzata dei veicoli che creano intralcio alle operazioni di spegnimento e soccorso. I mezzi degli organi di Polizia addetti al controllo e vigilanza, nonché i mezzi di soccorso, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e Protezione Civile, sono autorizzati al transito nelle aree sopra descritte per azioni di previsione, prevenzione e soccorso.
- 8) L'Ufficio Tecnico comunale verificherà la regolamentare segnaletica che indica la situazione di pericolo, i numeri telefonici di pronto intervento, il divieto di transito e di fermata permanente nelle aree interessate.

Copia del presente provvedimento viene inviata a:

- Sig. Prefetto di Lecce;
- Presidente della Giunta Regionale;
- Presidente della Provincia di Lecce;
- Coordinatore Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Ufficio di Polizia Municipale;
- C.O.R. (Centro Operativo Radio), Protezione Civile Tuglie;
- Stazione Carabinieri di Sannicola;
- Comando Guardia di Finanza di Gallipoli;
- Comando Vigili del Fuoco di Gallipoli;
- Comando Provinciale Guardie Venatorie (c/o Provincia di Lecce, Ufficio Caccia).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla rispettare.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e divulgata alla cittadinanza a mezzo manifesti e sul sito istituzionale del Comune di Tuglie.

Il Sindaco  
F.to Massimo Stamerra